



**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO
DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI
DI IMPORTO INFERIORE A €. 100.000,00**
(articolo 90, comma 6, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 11.10.2012

Sommario

Articolo 1 – Ambito di applicazione e fonti	3
Articolo 2 – Attivazione della procedura	4
Articolo 3 – Destinatari degli incarichi	4
Articolo 4 – Costituzione dell'Elenco dei professionisti	4
Articolo 5 – Cancellazione dall'Elenco	6
Articolo 6 – Trattamento dei dati personali	6
Articolo 7 – Affidamento degli incarichi	6
Articolo 8 – Affidamento in economia degli incarichi	7
Articolo 9 – Pubblicità	8
Articolo 10 – Disciplinare d'incarico	8

Articolo 1 – Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure con le quali il Comune di Riomaggiore può affidare a professionisti esterni gli incarichi professionali di cui all'articolo 90, comma 6, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., che per brevità in seguito sarà denominato "Codice", con le procedure previste dal comma 2 dell'art. 91 dello stesso "Codice", di importo inferiore a € 100.000,00=.
2. Gli incarichi professionali riguarderanno le prestazioni professionali corrispondenti alle sotto riportate tipologie:
 - a) progettazione preliminare, definitiva, esecutiva – direzione lavori architettonica edilizia,
 - b) progettazione preliminare, definitiva, esecutiva – direzione lavori strutturale in c.a. e/o acciaio;
 - c) progettazione preliminare, definitiva, esecutiva – direzione lavori infrastrutture (strade, opere d'arte, ecc.),
 - d) progettazione preliminare, definitiva, esecutiva – direzione lavori impiantistica elettrica,
 - e) progettazione preliminare, definitiva, esecutiva – direzione lavori impiantistica termo meccanica,
 - f) progettazione preliminare, definitiva, esecutiva – direzione lavori restauro beni culturali,
 - g) attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione ai sensi del D.lgs 81/08 s.m.i.,
 - h) attività di collaudi finali, in corso d'opera, statici, ai sensi dell'art. 141 del "Codice" e secondo le disposizioni contenute nel titolo X del D.P.R. 207/2010,
 - i) indagini e studi geologici e/o perizie geotecniche,
 - j) rilievi topografici ed edilizi, stime, pratiche catastali, frazionamenti ed accatastamenti,
 - k) attività tecniche relative a studi fonometrici/ relazioni per impatto acustico/ relazioni revisionali di clima acustico/ valutazione del rischio di esposizione al rumore dei lavoratori;
 - l) attività relative ai VV.FF.: esami progettuali, rinnovi Certificati Prevenzione Incendi ecc.;
 - m) attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile del Settore Lavori Pubblici.
3. La soglia di importo è da considerarsi al netto degli oneri contributivi, previdenziali e fiscali.
4. Le regole di affidamento si ispirano ai principi generali di buona amministrazione, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai principi di cui alla L. 241/1990 s.m. e i. ed alle seguenti norme:
 - Artt. 38, 91, comma 2, 57, comma 6, del "Codice",

- Artt. 253, 254, 255, 267 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, che per brevità in seguito sarà denominato “Regolamento”;
5. Il presente regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati al precedente comma 1. Per quanto non espressamente previsto con il presente regolamento si rinvia ai principi generali, alle norme in materia di conferimento di contratti pubblici, in particolare, di contratti di servizi.
 6. Le disposizioni del presente regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Articolo 2 – Attivazione della procedura

1. Le procedure di affidamento previste dal presente regolamento possono essere attivate solo dopo che il Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile del Settore Lavori Pubblici, di cui all’art. 10, comma 5, del “Codice”, abbia:
 - a) accertato le circostanze di cui al comma 6 dell’articolo 90 e al comma 2-bis dell’articolo 120, del “Codice” , che giustificano l’esternalizzazione delle attività indicate al comma 2 dell’articolo 1 del presente regolamento,
 - b) abbia verificato che l’importo stimato per l’affidamento dell’incarico e/o degli incarichi sia inferiore a € 100.000,00=.

Articolo 3 – Destinatari degli incarichi

1. Gli incarichi esterni, oggetto del presente regolamento, possono essere conferiti ai soggetti di cui all’art. 90 – comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g), h) – del “Codice”, per i quali non sussistono:
 - a) le cause di esclusione di cui all’art. 38 del medesimo “Codice”, all’art.14 del D. Lgs n° 81/2008 e all’art. 32 quater del c.p.,
 - b) i divieti di cui all’articolo 253 “Regolamento”,
 - c) per i soggetti ai quali affidare le attività di collaudo, le incompatibilità previste dal comma 5 dell’articolo 141 del “Codice” e dal comma 7 dell’articolo 216 del “Regolamento”.
2. Nel caso di raggruppamento temporaneo è obbligatoria la presenza di un professionista con meno di cinque anni di iscrizione all’Albo Professionale (art. 253, comma 5, del “Regolamento”).

Articolo 4 – Costituzione dell’elenco professionisti

1. Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento degli incarichi professionali previste dall’art. 91, comma 2, del “Codice”, a norma dell’art. 267, comma 2, del “Regolamento”, è istituito l’Elenco dei Professionisti. L’Elenco ha lo scopo di definire un numero di soggetti per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti professionali previsti dal presente regolamento e i requisiti di carattere morale di cui all’art.38 del “Codice”, all’art. 14 del D. Lgs. N° 81/2008 e all’art. 32 quater del c.p., dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i..
2. Nell’ambito dell’Elenco il Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile del Settore Lavori Pubblici può individuare i soggetti ai quali affidare gli incarichi

- professionali per l'effettuazione delle prestazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento, nel limite di importo ivi indicato.
3. La costituzione dell'Elenco avviene secondo quanto disciplinato dai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 267 del "Regolamento".
 4. L'Elenco dei professionisti idonei avrà validità triennale, a partire dalla data di pubblicazione dello stesso. E' altresì previsto l'aggiornamento dell'elenco con cadenza almeno semestrale sia per le nuove istanze di iscrizione sia per l'aggiornamento dei curricula dei soggetti già iscritti.
 5. L'Avviso per la costituzione dell'Elenco, a norma del comma 3 dell'art. 267 del "Regolamento" dovrà indicare le classi e le categorie individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali.
 6. Sono valutabili i servizi di cui all'art. 263, comma 2, del "Regolamento" espletati negli ultimi 5 anni.
 7. A seguito della pubblicazione dell'Avviso, i soggetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento, che intendono iscriversi all'Elenco, devono presentare istanza di inserimento debitamente bollata, comprensiva delle dichiarazioni del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3, con allegato il curriculum e una "scheda referenze professionali", con l'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio e la natura della prestazioni effettuate. Dovranno, inoltre, fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché l'indicazione del professionista incaricato dell'eventuale integrazione delle prestazioni specialistiche. L'istanza può essere corredata di "schede di sintesi esplicative" degli interventi eseguiti, che il professionista riterrà di allegare.
 8. L'istanza e le dichiarazioni richieste:
 - sono redatte ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, con la sottoscrizione del dichiarante o di un procuratore (rappresentante legale, in caso di società, o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il soggetto, nel caso di procuratore deve essere trasmessa la relativa procura);
 - devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità, pena il non inserimento nell'elenco;
 - devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall'indirizzo di posta elettronica certificata del Professionista, dove l'Amministrazione comunale può inviare richieste e comunicazioni;
 - ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
 - alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del "Codice";
 - devono essere sottoscritte dal Professionista in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, associati, ognuno per quanto di propria competenza.

Non saranno accettate le istanze

- 1) che non contengono quanto indicato nel presente comma e nel precedente comma 7;
- 2) senza curriculum e/o dichiarazioni;
- 3) che sono sottoscritte da soggetti che non hanno il potere di impegnare il soggetto.

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, l'Amministrazione comunale può procedere in ogni momento alla verifica dei requisiti autodichiarati, richiedendo, ad uno o più Professionisti di comprovare in tutto o in parte uno o più di uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'Ufficio ai sensi dell'art. 43 dello stesso D.P.R.. Il Professionista per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati sarà escluso dall'elenco ed è soggetto alle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000).

Articolo 5 – Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'Elenco del professionista iscritto, è disposta d'ufficio a seguito della comunicazione da parte dell'Ordine di appartenenza di sospensione e/o di provvedimenti disciplinari specifici o in caso di perdita dei requisiti di ordine generale indicati all'articolo 3 del presente regolamento e nel caso di accertamento negativo risultante dalla verifica di quanto dichiarato dai soggetti affidatari degli incarichi.

Articolo 6 – Trattamento dati personali

1. L'Amministrazione comunale gestirà l'archivio dei dati dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'Elenco dei professionisti di cui al precedente articolo 4, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. lgs 30/06/2003, n. 196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. I dati personali saranno trattati nel rispetto della norme vigenti con l'adozione di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
3. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Riomaggiore
4. Il Responsabile del trattamento dei dati sarà il Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune;

Articolo 7 – Affidamento degli incarichi

1. Gli incarichi oggetto del presente regolamento, compresi tra un valore pari o superiore a €. 40.000,00 ed inferiore ad €. 100.000,00=, al netto degli oneri contributivi, previdenziali e fiscali, sono affidati, a cura del Responsabile del procedimento/Responsabile del Settore Lavori Pubblici, mediante procedura negoziata, con l'interpello di cinque o più soggetti iscritti nell'Elenco in possesso dei requisiti professionali adeguati a svolgere le prestazioni oggetto di affidamento, i quali saranno inviati con lettera di invito e disciplinare di incarico. Il procedimento si conclude con un provvedimento di scelta del contraente che recepisce l'esito della procedura negoziata.
2. Gli incarichi verranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con procedura negoziata tra almeno cinque operatori economici, se sussistono nell'Elenco in tale numero soggetti idonei, individuati – in base ai requisiti posseduti – mediante le seguenti alternative modalità:

- a) scelta effettuata dall'Elenco mediante sorteggio, la cui data di espletamento sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Riomaggiore almeno cinque giorni prima dell'invio delle lettere di invito alla procedura negoziata;
- b) scelta effettuata motivatamente in base all'esperienza, alla capacità professionale dichiarata rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere e all'importo del servizio da affidare, con rispetto del principio della rotazione e del divieto di cumulo di incarichi. La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, utilizzando i seguenti criteri:
 - esperienza professionale maturata in relazione al servizio da affidare;
 - capacità professionale acquisita nello specifico comparto in cui si riferisce l'incarico;
 - conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;
 - se nell'Elenco specifico non sono presenti i cinque operatori economici, l'invito verrà fatto a quelli presenti.

Ad un medesimo soggetto non può essere affidato più di un incarico nello stesso anno, salvo che per la stessa tipologia di intervento siano già stati conferiti incarichi a tutti gli iscritti nell'Elenco aventi i requisiti necessari per la tipologia di incarico di affidare.

L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di selezionare soggetti ulteriori rispetto all'Elenco ove ritenuto opportuno per la specificità o particolarità dell'incarico da conferire.

3. Le lettere di invito dovranno contenere gli elementi indicati al comma 8, secondo periodo, dell'articolo 267 del "Regolamento" e dall'ulteriore normativa che disciplina tale tipo di appalti.
4. L'aggiudicazione sarà effettuata di norma ai sensi dell'articolo 82 del "Codice", in favore del prezzo più basso rispetto all'importo presunto della prestazione. Il Responsabile del procedimento/Responsabile del Settore Lavori Pubblici in relazione alle caratteristiche dell'incarico, con idonea motivazione può decidere di adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile con altri criteri, oltre al prezzo, pertinenti alla natura e all'oggetto dell'incarico (prezzo, relazione metodologica, tempistiche di consegna, etc..).
5. Per gli affidamenti, il Responsabile del procedimento/Responsabile del Settore Lavori Pubblici, in relazione alla tipologia dell'incarico, potrà decidere di prevedere nella lettera di invito, l'esclusione automatica delle offerte anomale, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

Articolo 8 – Affidamento in economia degli incarichi

1. Gli incarichi professionali di cui all'articolo 1, di importo stimato inferiore ad €. 40.000,00 al netto degli oneri contributivi, previdenziali e fiscali, potranno essere affidati in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del "Codice", mediante affidamento diretto, a un professionista iscritto nell'elenco, ferma restando l'effettiva competenza nel settore oggetto dell'incarico, rilevabile dalla "scheda referenze professionali" di cui all'articolo 4, comma 7, del presente Regolamento, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. In tal caso, il Responsabile del

procedimento/Responsabile del Settore Lavori Pubblici provvederà a richiedere offerta di ribasso al professionista individuato, sull'importo presunto della prestazione.

Articolo 9 – Pubblicità

1. La scelta dell'affidatario è resa nota mediante le pubblicazioni previste dal comma 9 dell'articolo 267 del "Regolamento".

Articolo 10 – Disciplinare d'incarico

1. Per lo svolgimento degli incarichi oggetto del presente Regolamento si procederà alla sottoscrizione del disciplinare d'incarico che prevede le seguenti minime condizioni di contratto:
 - a) specificazione di dettaglio dell'oggetto della prestazione;
 - b) termine della prestazione;
 - c) corrispettivo computato sulla base dell'offerta del professionista;
 - d) previsione delle garanzie assicurative ai sensi dell'art. 111 del "Codice";
 - e) previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell'incarico per inadempimenti e/o ritardi;
 - f) previsione di clausole risolutive espresse;
 - g) clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari);
 - h) il codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ed eventualmente il CUP dell'intervento;
 - i) obbligo di rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;
 - j) clausole riferite alla specificità della prestazione.